

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione della **Giunta Comunale**

N. **7** del **12/02/16**

OGGETTO:	Approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. commi 611 e seguenti L. 190/2014).
-----------------	--

L'anno duemila **SEDICI** il giorno **DODICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **13,00** in Massa di Somma, nella Casa Comunale, la Giunta Comunale, presieduta dal **Sindaco -dott. Antonio Zeno** con l'intervento di n. 3 assessori, nelle persone dei sigg.ri: **Olimpo, Nocerino, Madonna** adotta la presente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Luigi Annunziata ai sensi del IV comma, lett. a) dell'art.97 del D.Lgs. 267/00.

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **OLIMPO** F.to **ZENO** F.to **ANNUNZIATA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto premettendo che sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**;
- il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**;

hanno espresso parere ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, **COME DA ALLEGATO**;

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

CAPITOLO N. _____ BILANCIO 200__

- stanziamento di bilancio	€.	
- meno impegni precedenti	€.	
- disponibilità	€.	
- presente impegno	€.	
- disponibilità residua	€.	!imp.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: " **approvazione piano razionalizzazione società partecipate**";

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 ;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1)-**Di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2)-**Di approvare** e fare propria, integralmente e senza alcuna modifica ,l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3)-**Di fare rinvio** all'allegata proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.
- 4)-**Di demandare** al Responsabile del 4° Settore ogni consequenziale adempimento.
- 5)-**DI dichiarare**, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.L.vo 267/2000.

OGGETTO : approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. commi 611 e seguenti della legge 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - o eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - o sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - o aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - o contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che:
 - o i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - o al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - o il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - o i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

Visto lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco;

Dato atto

- che dallo stesso Piano emerge come il Comune di Massa di Somma abbia una sola partecipazione, di modesto ammontare e valore, nella S.p.A. Leucopetra;
- che tale partecipazione
 - o non è significativa;
 - o non comporta alcun onere o costo;
- che non è possibile conseguire alcun risparmio;
- che è volontà dell'Amministrazione mantenere tale partecipazione;
- che i dati da pubblicare in Amministrazione Trasparente risultano i seguenti:
 - o Rappresentanti dell'amministrazione negli Organi di Governo: 0;
 - o Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 2011 + 12.921; 2012 + 26.853; 2013 + 54.905;
 - o Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'Ente:
 - Compenso complessivo C.d.A. Anno 2012: € 66.814;
 - Compenso complessivo "Collegio Sindacale" Anno 2012: € 45.155.

Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano, invitare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso rinviando a successivi provvedimenti del Consiglio Comunale per eventuali modifiche in ordine all'assetto societario delle partecipate;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli del presente atto espresso dai responsabili di area competente; tutto ciò premesso,

Con voti unanimi favorevoli unanimi, nelle forme di legge espressi

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l'allegato Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
3. di invitare il Sindaco alla sottoscrizione del Piano rinviando a successivi provvedimenti del Consiglio Comunale per eventuali modifiche in ordine all'assetto societario delle partecipate;
4. demandare al Responsabile della Trasparenza gli adempimenti per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Successivamente, stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con separata unanime favorevole votazione,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 135, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Comune di Massa di Somma
Piano di razionalizzazione delle società
partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I _ Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E_ di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera_ il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta_ proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E_ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II _ Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Massa di Somma partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Leucopetra S.p.A. con una quota dello 0,47%;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Massa di Somma partecipa al Consorzio Intercomunale per i Servizi Cimiteriali tra i comuni di Cercola, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio con una quota del 14,27% (1/7).

La partecipazione al Consorzio, essendo *forma associativa* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III _ Il Piano operativo di razionalizzazione

Leucopetra S.p.A.

La Leucopetra S.p.A. è di proprietà del comune di Portici per il 99,06% e dei comuni di Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio per quote dello 0,47% ciascuno.

La Società è stata costituita il 20 ottobre 1998.

La Leucopetra S.p.A. è una società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

È intenzione dell'amministrazione mantenere la quota di partecipazione in Leucopetra S.p.A. (perlomeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Pur non essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da non garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 154

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 12.921 euro	+ 26.853 euro	+ 54.905 euro
Fatturato		

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 12.921 euro	+ 26.853 euro	+ 54.905 euro
Fatturato		

Bilanci d'esercizio in sintesi di Leucopetra S.p.A.: Stato patrimoniale

Risultato d'esercizio			
2011	2012	2013	
+ 12.921 euro	+ 26.853 euro	+ 54.905 euro	
Fatturato			
2011	2012	2013	
10.564.890 euro	12.406.197,00 euro	13.159.217 euro	
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	303.491	245.731	171.134
C) Attivo circolante	8.294.172	9.043.196	11.232.258
D) Ratei e risconti	63.921	77.652	80.781
Totale Attivo	8.661.584	9.366.579	11.484.273

Risultato d'esercizio			
2011	2012	2013	
+ 12.921 euro	+ 26.853 euro	+ 54.905 euro	
Fatturato			
2011	2012	2013	
10.564.890 euro	12.406.197,00 euro	13.159.217 euro	
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	303.491	245.731	171.134
C) Attivo circolante	8.294.172	9.043.196	11.232.258
D) Ratei e risconti	63.921	77.652	80.781
Totale Attivo	8.661.584	9.366.579	11.484.273
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.120.537	1.147.389	1.202.298

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl: Conto Economico

Risultato d'esercizio			
2011	2012	2013	
+ 12.921 euro	+ 26.853 euro	+ 54.905 euro	
Fatturato			
2011	2012	2013	
10.564.890 euro	12.406.197,00 euro	13.159.217 euro	
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	303.491	245.731	171.134
C) Attivo circolante	8.294.172	9.043.196	11.232.253
D) Ratei e risconti	63.921	77.652	80.731
Totale Attivo	8.661.584	9.366.579	11.484.273
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.120.537	1.147.389	1.202.298
B) Fondi per rischi ed oneri	12.292	2.324	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	1.150.382	1.188.689	1.144.065
D) Debiti	6.378.373	7.028.177	9.137.910
E) Ratei e Risconti			
Totale passivo	8.661.584	9.366.579	11.484.273
Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	10.564.890	12.406.197	13.159.217
B) Costi di produzione	-10.087.347	-12.336.862	-12.585.284
Differenza	477.543	69.335	573.933
C) Proventi e oneri	70.110	70.060	150.000

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li

29/11/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE _____

INZIONARIO INCARICATO
(Dot. Maddalena Cicalini)

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li

3/12/16

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15 FEB 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 -art.32 c.5 legge 69/2009- Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in pari data ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/00.

Per l' Albo Pretorio
F.to dott.Cicinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Annunziata

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

addi

15 FEB 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Luigi Annunziata)

(bollo)
